

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4884

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GRECO, CENTARO, POLIDORO, BRUNO
GANERI, MAGNALBÒ, PASTORE, CAMO, PIERONI e MEDURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2000

—————

Istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari,
Fermo e Sulmona

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'avvio della riforma dello Stato in senso federalista comporta la necessità di valutare con uno spirito diverso dal passato le volontà di autogoverno e l'esigenza di assunzione di responsabilità espresse dalle diverse realtà territoriali. Per altro, con la legge 3 agosto 1999, n. 265, dopo una latente ostilità verso la istituzione-provincia, è stato rilanciato il ruolo di questo ente locale intermedio tra regione e comune, con un paniere di competenze proprie sempre maggiori e con la prospettiva di ricevere ampie deleghe da parte delle regioni.

In questo nuovo contesto occorre prendere in esame quelle realtà territoriali dove le popolazioni residenti hanno avuto già occasione di pronunciarsi in merito all'appartenenza ad una nuova provincia che accolga un tessuto storico, culturale, economico e sociale sotto un'unica realtà amministrativa.

Sappiamo che questo nuovo contesto trova la sua prima base nella legge 8 giugno 1990, n. 142, che è venuta ad accogliere le nuove, molteplici istanze provenienti dalle singole realtà locali e che ha conferito al Governo una delega per provvedere entro due anni (13 giugno 1992) - termine poi più volte prorogato sino al 31 dicembre 1995 - con decreti legislativi all'istituzione di nuove province.

Inizialmente la delega doveva avere un ambito operativo circoscritto alle proposte di istituzione di nuove province per le quali fosse già intervenuto il parere favorevole della regione e per quelle il cui *iter* fosse già avviato da parte dei comuni interessati. Delega che è stata esercitata per alcune province e non per altre.

La delega, in particolare, è stata esercitata per le ipotesi di cui alla lettera a) dell'arti-

colo 63, comma 2, della legge n. 142 del 1990, ossia per quelle aree per le quali era stata avviata la formale iniziativa alla data del 31 dicembre 1989. Sono così state istituite le province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini e Vibo Valentia con i decreti legislativi 6 marzo 1992 n. 248, 249, 250, 251, 252, 253, la provincia di Prato con decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254, nonché, con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, la provincia di Verbania, per la quale inizialmente si parlava di provincia di Verbano, Cusio-Ossola.

La delega, invece, non è stata esercitata nel termine del 13 giugno 1992 per quelle nuove province ricomprese nella seconda parte del comma 2 dell'articolo 63 legge n. 142 del 1990, ossia per quelle aree per le quali era stato deliberato favorevolmente da parte delle relative regioni entro il 13 dicembre 1992, così come è avvenuto per Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona.

Proprio per consentire la definizione di nuove province che, come queste ultime, si fossero trovate nelle condizioni di cui alla citata seconda parte del comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, si provvedeva a prorogare il termine per l'esercizio della delega al 31 dicembre 1994 (legge 2 novembre 1993, n. 436) e, poi, al 31 dicembre 1995 (articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437).

Il Governo, però, purtroppo non ha soddisfatto le attese di quelle comunità che avevano da tempo maturato il diritto all'autonomia provinciale, poichè ha lasciato decorrere inutilmente i termini di cui sopra senza esercitare la facoltà di delega. Il suo è stato un comportamento a volte equivoco, a volte

ostruzionistico, anche nel corso della presente legislatura, in tutte le occasioni in cui nei due rami del Parlamento sono state attivate iniziative varie aventi ad oggetto l'istituzione di quelle che, nei lavori parlamentari, sono state sinteticamente indicate come «le cinque nuove province» (Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona).

In questi ultimi quattro anni, parlamentari, tra i quali coloro che oggi propongono il presente disegno di legge, hanno sfruttato ogni occasione per richiamare il Governo alle sue responsabilità ed impegni presentando, fra l'altro, nel corso delle diverse sessioni di bilancio, sotto forma di emendamenti, proposte finalizzate ad istituire con lo strumento dei decreti legislativi le nuove province che ne avessero i titoli. È stato, purtroppo, tutto vano!

Ogni iniziativa, nei migliori dei casi, è sfociata nei soliti ordini del giorno che, se pur accolti, in seguito non hanno mai trovato una concreta attuazione.

Da qui le giuste doglianze mosse ogni qualvolta si è constatata la mancanza di volontà politica sul tema, come quando in sede di discussione della proposta n. 1388, contenente «*Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*», il primo firmatario della presente proposta legislativa ha dovuto con amarezza far constatare nelle pubbliche sedute del 22 gennaio 1998 e 21 luglio 1999 che nulla era stato fatto per le cinque province.

I resoconti dei lavori fanno giustizia dei ripetuti sforzi compiuti da ciascuno dei parlamentari interessati al problema delle nuove province e delle promesse fatte ma poi non mantenute dall'esecutivo.

Sarebbe all'uopo sufficiente richiamare qualcuna delle tante pagine dei resoconti parlamentari riguardanti l'argomento: il 28 gennaio 1997, in Commissione affari costituzionali, il sottosegretario Vigneri assicurava che non sarebbero state ignorate le aspettative e le situazioni già maturate; il 12 febbraio

1998, nella 132ª seduta dell'Aula del Senato, il rappresentante del Governo accoglieva l'ordine del giorno contenente l'impegno a prendere in esame la proposta di istituire le nuove province di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 90 entro il 31 dicembre 1998; analogamente faceva il rappresentante di turno del Governo nella seduta assembleare del Senato dell'11 novembre 1999; nella seduta della prima commissione della Camera dei deputati del 17 febbraio 2000, il Sottosegretario Fumagalli Carulli, dopo aver condiviso la proposta di delega come «*lo strumento più idoneo a conseguire l'obiettivo*» ed avere espresso il parere favorevole all'istituzione della provincia della Brianza (Monza), ha dichiarato la disponibilità ad esaminare le proposte di legge relative all'istituzione delle altre province; sempre in Prima Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 3 ottobre 2000 il sottosegretario Lavagnini ha confermato la disponibilità del Governo a presentare un disegno di legge di delega in materia di istituzione di nuove province.

Sulla base di tutti questi precedenti, c'è da ritenere che ormai i tempi sono maturi per vedere realizzate le nuove cinque province.

Sempre nella stessa seduta del 3 ottobre 2000, Deputati di diverso schieramento politico, nel tentativo, risultato vano, di mantenere fermo l'abbinamento iniziale alla proposta per Monza delle proposte di istituire nuove province in quelle località per le quali era stato completato l'*iter* prescritto dalla legge fin dal 1990, avevano avuto cura di presentare un emendamento aggiuntivo per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, così come moltissimi Senatori di ogni colore politico (Greco, Polidoro, Magnalbò, Camo, Bosi, Schifani, Speroni ed altri) avevano già fatto in sede di discussione del disegno di legge sulle autonomie locali, atti Senato n. 1388 e n. 1388-B (settembre 1997 e luglio 1999).

I presentatori, pur registrando la giusta osservazione di chi, in nome di un corretto federalismo, vorrebbe che la volontà delle singole realtà territoriali fosse sottratta al condizionamento della verifica da parte del Governo, propongono la forma della delega ad emanare i decreti per le delimitazioni territoriali delle nuove cinque circoscrizioni provinciali e per tutti gli atti connessi all'istituzione. Tanto, proprio perchè, come richiamato sopra, lo stesso Governo ha fatto capire che lo strumento della delega è ritenuto quello più idoneo in una materia come quella in esame.

È opportuno sottolineare che i Comuni interessati alle cinque nuove circoscrizioni provinciali sono da tempo mobilitati in iniziative di diverso genere, tra cui anche lo svolgimento di alcune sedute consiliari itineranti,

a dimostrazione del loro intento di voler perseguire il comune obiettivo seguendo un unico *iter*.

I tempi ormai appaiono maturi per una generale condivisione dell'accoglimento di una proposta che, per altro, sarebbe un atto di doverosa giustizia verso comunità che aspirano ad un reale decentramento per rendere più rispondenti ai bisogni della gente le politiche di sviluppo che competono al governo locale.

Occorre, altresì, apprezzare l'equilibrio delle previsioni, visto che ai governi regionali si lascia la facoltà di proporre, sentiti i Comuni, entro un sufficiente spazio temporale (sei mesi), le delimitazioni delle nuove circoscrizioni, lasciando invece al Governo centrale il potere di emanare entro lo stesso termine i decreti per le delimitazioni territoriali e per ogni altro atto istruttorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzioni delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona)

1. Sono istituite le province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state avviate le iniziative dei comuni ed è stato deliberato il parere favorevole delle regioni nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, sentiti i comuni interessati, propongono le delimitazioni delle circoscrizioni provinciali. Il Governo è delegato ad emanare, entro i sei mesi successivi, con l'osservanza dei criteri e dei principi direttivi di cui all'articolo 16 della legge n. 142 del 1990, i decreti per le delimitazioni territoriali delle circoscrizioni provinciali di cui al comma 1 e per tutti gli atti connessi all'istituzione delle nuove province.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. A decorrere dal 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

